

## SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

---

### CONVENZIONE DIDATTICA PER TIROCINI DI FORMAZIONE

tra

La **Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Pavia e dell'Università "LUIGI BOCCONI" di Milano**, con sede legale in Pavia, Strada Nuova 65, codice fiscale n. 80007270186, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Francesco Svelto (nato a Milano il 07.03.1966) o da suo delegato, d'ora in avanti "la Scuola",

e

La **Corte d'Appello di Brescia**, con sede in Brescia, via Lattanzio Gambara 40, codice fiscale n. 98049460177, rappresentata dal dott. Claudio Castelli (nato a Milano, 8 novembre 1953), d'ora in avanti "l'Ente Ospitante" o "l'Ufficio giudiziario"

#### **PREMESSO:**

- che la Scuola ha come fine primario la promozione della ricerca, della formazione e della diffusione della cultura e a tal fine promuove forme di collaborazione per mezzo di accordi e convenzioni anche in materia di tirocini (d'ora in avanti denominati tirocini o "stage");
- che le Parti ritengono sia nel reciproco interesse avviare una forma stabile di cooperazione nel rispetto delle leggi vigenti e dei rispettivi principi statutari;
- che i tirocini oggetto della presente Convenzione possono avere natura curriculare e devono essere garantiti i livelli di qualità e le condizioni previste dalla normativa vigente;

#### **VISTI**

- i principi ispiratori e le disposizioni di cui all'art. 37 L. 15 luglio 2011 n. 111 in tema di *"efficienza del sistema giudiziario e celere definizione delle controversie"* secondo cui *"i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, [...] con le scuole di specializzazione per le professioni legali [...] per consentire ai più meritevoli [...] lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno [...] del corso di specializzazione per le professioni legali [...]";*
- l'art. 16 del D. L.vo 17/11/97 n. 398, secondo cui *"le scuole di specializzazione per le professioni legali [...] provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, [...]. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, [...]";*

---

#### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

## SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

---

1. Il Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali (d'ora in poi denominata Scuola) o un suo delegato, con congruo anticipo rispetto alla data d'inizio dell'attività didattica pratica presso l'Ente ospitante propone al Presidente della Corte d'appello o a suo delegato il numero di iscritti che dovrà svolgere tale attività e la durata dell'attività medesima, che non dovrà, comunque, superare le 150 ore.
2. Il Presidente della Corte o suo delegato provvede alla distribuzione dei discenti tra i vari magistrati tenendo conto, se possibile ed opportuno, delle eventuali indicazioni preferenziali dei discenti stessi. Tale distribuzione è comunicata al Direttore della Scuola o Suo delegato prima dell'inizio dell'attività didattica.
3. I magistrati didatti sono scelti, preferibilmente, tra coloro che già insegnino o svolgano attività didattica pratica o attività di tutoraggio presso la Scuola e che abbiano dichiarato alla medesima la loro disponibilità; i magistrati didatti sono, altresì, scelti tra coloro che abbiano altresì dichiarato la disponibilità all'attività formativa degli studenti della Scuola.
4. Al termine del periodo di attività presso di lui, il magistrato didatta esprime per iscritto giudizio sul discente.
5. Il magistrato didatta non è esentato neppure parzialmente dall'attività giudiziaria. La Scuola rilascerà al medesimo, ove lo richieda, attestato di attività prestata.
6. Il discente ha il dovere della riservatezza assoluta circa i fatti di cui viene, comunque, a conoscenza durante l'esperienza pratica presso gli uffici giudiziari. Tale obbligo sarà confermato anche con l'assunzione di apposito impegno scritto. La violazione di tale obbligo verrà segnalata alla Scuola di Specializzazione ed eventualmente all'ordine professionale cui risulta iscritto lo specializzando. Detta violazione determinerà, nell'ambito della Scuola, l'avvio del procedimento disciplinare e potrà comportare, nei casi più gravi, espulsione dalla scuola, deliberata dal consiglio direttivo della medesima a maggioranza dei suoi componenti, ferma l'obbligazione di pagamento della quota di iscrizione annuale.
7. Il discente partecipa allo studio della controversia ed alla stesura degli atti, secondo le indicazioni del magistrato didatta. In ogni caso, il magistrato didatta può non consentire la partecipazione del discente alle attività predette per ragioni di opportunità.
8. Le parti della presente convenzione didattica danno atto che, a norma di legge, il detto tirocinio non potrà comportare, in nessun caso, l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo specializzando e l'Ente ospitante.
9. L'Università degli Studi di Pavia assicura ogni tirocinante per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi presso una compagnia assicurativa operante nel settore. La copertura assicurativa ha validità anche per le attività eventualmente svolte esternamente alle strutture del soggetto ospitante, purché rientranti nel progetto formativo e/o

## SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

---

orientamento.

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante dovrà attivarsi, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, per la denuncia dell' infortunio all' INAIL territorialmente competente, comunicando, tempestivamente, l'accaduto all'Università degli Studi di Pavia.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini formativi promossi dalle Università statali è assicurata mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato.

10. Al datore di lavoro del soggetto ospitante competono, nei confronti degli studenti ospitati nell'ambito della presente convenzione, l'attuazione delle misure generali di tutela e tutti gli obblighi previsti dalla normativa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

I responsabili delle strutture ove si svolge l'attività, i responsabili delle attività didattiche e il Direttore della Scuola, anche attraverso i rispettivi servizi di prevenzione e protezione e i medici competenti, sono tenuti a collaborare costantemente tra loro, scambiandosi reciproche informazioni.

11. L'Ente ospitante, che mette a disposizione, direttamente o mediante accordi con terzi, immobili, impianti e attrezzature adeguati al perseguimento dei fini previsti nella convenzione, assicura che venga effettuata preventivamente la stesura del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 del citato D. Lgs. 81/08 e s.m.i., assicura la conformità degli stessi alle normative vigenti e ne garantisce la manutenzione ordinaria e straordinaria e i controlli periodici.

12. L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento europeo n. 679/2016 (di seguito RGPD) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Ciascuna parte dichiara che il trattamento dei dati personali, scambiati per la sottoscrizione della presente convenzione, è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa unicamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione della presente convenzione.

13. La convenzione ha durata di un anno dalla data della sua sottoscrizione e si intende rinnovata annualmente, salvo che una delle Parti non comunichi la disdetta almeno due mesi prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

## SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

---

Pavia - Brescia, 19 novembre 2020

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

p. il Rettore

Il Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti  
delegato alla sottoscrizione  
dott.ssa Maria Spoldi

CORTE DI APPELLO BRESCIA

Il Presidente  
Dott. Claudio Castelli